ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 91/414/CEE IN MATERIA DI IMMISSIONE IN COMMERCIO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 26

Sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle disposizioni in materia di etichettatura

I titolari delle autorizzazioni e dei permessi al commercio parallelo che non ottemperano all'obbligo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), di indicare la data dell'autorizzazione e il responsabile della distribuzione del prodotto, ove non coincida con il titolare dell'autorizzazione o del permesso, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da 250 euro a 2.500 euro.

Versione in vigore dal 21 maggio 2014, tuttora in vigore · versione 118

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari
Estremi	Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-194-1995/art-26-sanzioni-amministrative-conseguenti-alla-violazione-delle

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it